

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5323 del 30/12/2016
Oggetto	EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RINNOVATA CON D.D. n. 2817 del 21.12.2012 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DEROGA FINO ALL'1.1.2016 DAL RISPETTO DEL LIMITE DI 100 mg/Nm3 APPLICABILE ALLE EMISSIONI DERIVANTI DAI GENERATORI DI VAPORE E1, E2, E3 ed E13.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5466 del 30/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – RINNOVATA CON D.D. n. 2817 del 21.12.2012 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DEROGA FINO ALL'1.1.2018 DAL RISPETTO DEL LIMITE DI 100 MG/NM3 APPLICABILE ALLE EMISSIONI DERIVANTI DAI GENERATORI DI VAPORE E1, E2, E3 ED E13.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;

Ricordato che la Ditta Emiliana Conserve S.p.A. è in possesso, per le svolgimento dell'attività di trasformazione di materie prime vegetali (punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs N. 152/2006), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 2817 del 21.12.2012, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 09/09/2015, rilasciata anch'essa dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza, di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito di modifiche normative;

Considerato che

- nell'atto di rinnovo sopra richiamato, relativamente alle emissioni E1, E2, E3 ed E13, derivanti da generatori di vapore aventi potenza complessiva pari a 71 MW, veniva fissato un limite per gli ossidi di azoto pari a 350 mg/Nm3;
- il Decreto Legislativo n. 46/2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, all'art. 22 modificava l'art. 273 del D. Lgs. 152/2006, stabilendo che ai "grandi impianti di combustione" (> 50 MW) anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta, del decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 2016 e nel caso specifico si concretizzano nel limite del valore degli ossidi di azoto pari a 100 mg/Nm3;
- il comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 46/14, ha previsto la possibilità di esentare dal rispetto dei nuovi limiti di emissione fissati dal medesimo D. Lgs. 46/14 per il periodo compreso tra l'1.1.2016 ed il 31.12.2023;
- la "deroga" di cui al comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, risulta applicabile agli impianti di combustione di cui al comma 3 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500, secondo determinate condizioni, tra cui quella appunto relativa alla presentazione di una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore nel predetto periodo temporale (da 01/01/2016 a 31/12/2023) da inoltrarsi all'Autorità Competente entro il 30 giugno 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il D.L. N. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L. N. 21/2016, ha stabilito, rispetto alla disposizione sopra richiamata, che "Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga";

Vista la nota 27.6.2014 (prot. prov.le n. 43685 dell'01/07/2014) con cui la ditta Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. dichiarava, all'Amministrazione Provinciale e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di impegnarsi a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2023;

Avuto presente che

- l'Amministrazione Provinciale di Piacenza, in riferimento alla dichiarazione del 27/006/2016 presentata dalla Ditta, con lettera datata 09/07/2014, prot. n. 45391, ha richiesto chiarimenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, informando anche la Regione Emilia Romagna e la ditta Emiliana Conserve, in merito all'applicazione dell'art. 22 – comma 4. - lettera a) - del D. Lgs. N. 46/2014;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 35071 del 29/10/2014, ha fornito, rispetto alla problematica all'esame, alcuni indirizzi applicativi chiarendo che

la presenza delle condizioni citate nella norma "non configura l'automatico diritto del gestore di vedere accolta la domanda di aggiornamento" ritenendo necessaria "una istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione". Con la stessa nota viene evidenziata l'esigenza di valutare quali altre condizioni siano necessarie per la concessione della "deroga", con particolare attenzione agli inquinanti costituiti da polveri (PM10) e ossidi di azoto, che nelle zone come il Bacino Padano costituiscono una problematica per la qualità dell'aria legata a tali inquinanti;

- l'Amministrazione Provinciale di Piacenza con nota del 19/11/2014, prot. n. 69739, ha trasmesso alla Ditta gli indirizzi applicativi di cui sopra forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. PG/2016/ 0770139 del 16.12.2016 con la quale, considerato l'approssimarsi del termine di scadenza della proroga all'1.1.2017 (di cui al D.L. n. 210/2015), nelle more di altri eventuali nuovi elementi normativi o chiarimenti applicativi del Ministero dell'Ambiente, sono stati indicati i seguenti criteri per lo svolgimento delle istruttorie di concessione della "deroga", nei casi in cui tali istruttorie non siano ancora state completate:

- *"al fine di definire le eventuali condizioni (aggiuntive rispetto a quelle individuate nella norma) idonee, caso per caso, alla concessione della deroga (che potenzialmente può estendersi fino al 2023), si ritiene opportuno condurre le istruttorie in base a una valutazione effettuata dal gestore sugli effetti della richiesta di deroga, e a una proposta di adeguamento che preveda il raggiungimento dei limiti previsti, con un percorso anche graduale, al più tardi al 2023;*
- *operativamente le autorizzazioni in essere vengono aggiornate, in esito alle richieste di deroga del gestore, prevedendo provvisoriamente la concessione della deroga per un primo periodo di indicativamente 12 mesi (fino al 1 gennaio 2018) necessario ad acquisire la documentazione per l'istruttoria e a valutare le modalità e il percorso di adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'art. 273. Viene altresì prevista in autorizzazione come ulteriore condizione l'acquisizione della documentazione del gestore entro un congruo periodo (valutabile in 4-6 mesi). Tale documentazione dovrà contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:*
 - *effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;*
 - *modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);*
 - *una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnico-economica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023;*
- *le modalità di concessione della deroga per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 (comprese le modalità di applicazione dei limiti che progressivamente si adegueranno a quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006) saranno stabilite in esito all'istruttoria di cui al punto precedente;*
- *la procedura di valutazione e aggiornamento dell'autorizzazione, sebbene non definita nelle norme, può essere ricondotta a una richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, attivata attraverso le dichiarazioni del gestore che richiedono la deroga;"*

Osservato che alla nota regionale di chiarimenti di cui sopra è stata allegata la lettera, a firma del Presidente, prot. n. PG/2016/771231 del 16.12.2016, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed avente per oggetto "Richiesta di intervento normativo relativa ad alcune disposizioni concernenti i limiti di emissione dei grandi impianti di combustione". Con tale lettera, in particolare, viene evidenziata:

- la discrasia tra la normativa comunitaria (direttiva 2010/75/UE) e quella italiana di recepimento (D.Lgs 46/2014);
- la difficoltà di applicazione del D. Lgs. n. 46/2014, soprattutto per le attività stagionali (conserviere) di modeste dimensioni, con cui è stata recepita la citata normativa comunitaria;
- l'esigenza di un'ulteriore proroga di un anno al fine di poter valutare le casistiche di richiesta di deroga ex commi 4 e 5 dell'art. 273 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la nota della Ditta Emiliana Conserve del 29.12.2016, pervenuta in pari data al prot. dell'Arpa di Piacenza n. 14547, con la quale a conferma della propria dichiarazione del 27.06.2014, viene comunicato che si "intende ottenere modifica non sostanziale di determina AIA n. 2817 del 21/12/2012 emessa dalla Provincia di Piacenza e finalizzata alla concessione di deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4 del D. Lgs 152/2006 ed alla luce di nota tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna (Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientali – prot. PG/2016/0770139 del 16/12/2016 10:09:09 firmato dall'Arch Alessandro di Stefano) per un periodo di 12

mesi (fino al 1 Gennaio 2018).”;

Ritenuto che, alla luce delle richiamate indicazioni contenute nel parere regionale prot. n. PG/2016/0770139 del 16.12.2016, sussistano le condizioni per il rilascio del provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzato alla concessione della “deroga” di cui all'art. 273- comma 4 – del D. Lgs. n. 152/2006 per le emissioni in atmosfera derivanti dalle emissioni E1, E2, E3 ed E13, come meglio più sopra precisato, per l'installazione di cui trattasi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;

Dato atto altresì che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1 di concedere provvisoriamente alla ditta Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. (C.F. 00697400349), avente sede legale in Busseto (PR) – Via Vivaldi n. 7, la “deroga” fino all'1.1.2018 dal rispetto del limite di 100 mg/Nm3 applicabile ai generatori di vapore di cui alle emissioni E1, E2, E3 ed E13, per l'installazione in cui si effettua la trasformazione del pomodoro fresco (punto 6.4 b) All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), installazione sita in Comune di Podenzano - Strada Provinciale per Podenzano n. 10;

2 di modificare, in conseguenza di quanto stabilito al punto precedente, l'AIA vigente rinnovata in capo alla ditta Emiliana Conserve dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 2817 del 21.12.2012 e s.m.i., inserendo dopo il punto 2.5 delle “condizioni e prescrizioni”, di cui al punto “2.” della parte dispositiva del predetto atto, le seguenti nuove prescrizioni:

“ 2.6 entro il 30.4.2017 dovrà essere prodotta, in conformità alle indicazioni regionali di cui alla nota del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. PG/2016/0770139 del 16.12.2016, da parte della Ditta Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. la seguente documentazione necessaria al fine della valutazione circa la concessione definitiva della deroga nonché alla individuazione del percorso di adeguamento ai nuovi limiti:

- a) effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;
- b) modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);
- c) una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnico economica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023;”

3 di stabilire, altresì, che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto “2”, sia in termini di modalità di svolgimento che della tempistica ivi prevista, comporterà l'automatica decadenza della “deroga” concessa al sopra indicato punto “1”. Resta fatta salva la possibilità di chiedere la modifica della tempistica a seguito di impedimenti non imputabili alla volontà dell'Azienda;

4 di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportata con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto dell'Amministrazione Provinciale D.D. n. 2817/2012 e s.m.i.;

5 di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

6 di trasmettere il presente atto alla Ditta, al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, al Comune territorialmente interessato, all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, e alla Regione Emilia Romagna Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientali;

7 di rendere noto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.